

partners

Renato Meneghini - dott. commercialista
Luisa Moroso - consulente del lavoro

associati

Enrico Povolo - dott. commercialista
Marco Giaretta - dott. commercialista
Giacomo Prandina - dott. commercialista

Vicenza, 15 Gennaio 2013

INFORMATIVA N. 1-2013: LA LEGGE FINANZIARIA 2013

Di seguito si esaminano le principali novità fiscali contenute nella Legge di Stabilità che sono **in vigore dal 1 GENNAIO 2013.**

CREDITO D'IMPOSTA PMI PER RICERCA E SVILUPPO

Dal 2013 è prevista l'istituzione di un fondo per il riconoscimento di un credito d'imposta per la ricerca e sviluppo, "con particolare riferimento alle piccole e medie imprese", e per la riduzione del cuneo fiscale.

Il credito d'imposta spetta alle imprese e reti d'impresa che:

- affidano le predette attività a Università, Enti pubblici di ricerca o organismi di ricerca;
- ovvero realizzano direttamente investimenti in ricerca e sviluppo.

I criteri e le modalità di concessione del credito saranno individuati dal MEF di concerto con il Ministero dello Sviluppo economico.

NUOVE REGOLE PER LA FATTURAZIONE

Nella Finanziaria 2013 sono state inserite le disposizioni, dirette al recepimento della Direttiva n. 2010/45/UE in materia di fatturazione, con decorrenza dall'1.1.2013, originariamente previste nell'ambito di un Decreto Legislativo la cui bozza è stata resa nota nel corso del 2012. Le nuove regole sono state oggetto della **nostra Informativa n. 10 del 2012**, e successive mail, a cui rimandiamo.

IMU

Relativamente all'IMU, per il 2013 e 2014 sono introdotte le seguenti novità:

- è soppressa la quota riservata allo Stato pari al 50% dell'importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze. Di conseguenza l'intero gettito spetta al Comune;
- è riservato allo Stato il gettito IMU, calcolato sulla base dell'aliquota "standard" dello 0,76%, derivante dagli immobili appartenenti alla categoria catastale "D". Per tali immobili i Comuni possono aumentare fino allo 0,3% l'aliquota "standard".

TARES

È prevista l'istituzione dall'1.1.2013, da parte dei Comuni, di un tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) relativo alla gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento.

Tale tributo è dovuto dai soggetti che possiedono o detengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte suscettibili di produrre rifiuti urbani e va versato al Comune in cui insiste l'immobile o area assoggettato al tributo.

In particolare, è previsto che:

- la TARES va commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolta, sulla base dei criteri determinati con il Regolamento ex DPR n. 158/99.

Fino alla revisione del Catasto, la superficie assoggettabile al tributo è costituita "da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati".

A tal fine vanno considerate le superfici dichiarate/accertate ai fini della TARSU - TIA - TIA 2.

Il Comune, nell'ambito dell'attività di accertamento, può determinare la superficie assoggettabile al nuovo tributo per:

- a) le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel Catasto edilizio urbano facendo riferimento all'80% della superficie catastale individuata secondo i criteri stabiliti dal citato Regolamento ex DPR n. 138/98;
- b) e altre unità immobiliari facendo riferimento alla superficie calpestabile;
- nella Dichiarazione TARES, relativa alle unità immobiliari a destinazione ordinaria, vanno obbligatoriamente indicati i dati catastali, il numero civico e dell'interno se esistente;
- la TARES va versata:

- 1) esclusivamente al Comune tramite il mod. F24 o apposito bollettino di c/c postale;**
- 2) in 4 rate trimestrali scadenti nei mesi di gennaio, aprile, luglio e ottobre.**

Il Comune può variare la scadenza ed il numero delle rate.

Per il 2013 la prima rata è posticipata ad aprile salva la facoltà del Comune di posticipare ulteriormente tale termine;

- per il 2013, fino alla determinazione delle tariffe, le rate sono determinate in acconto e commisurate all'importo versato nel 2012 per la TARSU / TIA / TIA 2;
- per il 2013 il pagamento della maggiorazione è effettuato sulla base della misura standard di euro 0,30 per mq alla scadenza delle prime 3 rate contestualmente al versamento della TARES. Il conguaglio per l'eventuale incremento della maggiorazione fino a euro 0,40 è effettuato al momento del pagamento dell'ultima rata.

CONTRIBUTO PER L'ACQUISTO DI VEICOLI A BASSE EMISSIONI

È fissato a 30 giorni (anziché dall'1.1.2013) dalla data di entrata in vigore del Decreto attuativo delle disposizioni di cui all'art. 17-decies, DL n. 83/2012, c.d. "Decreto Crescita", il termine a decorrere dal quale, e fino al 31.12.2015, è riconosciuto un contributo a favore dei soggetti che:

- **acquistano in Italia, anche tramite leasing, un veicolo nuovo a basse emissioni complessive;**
- **consegnano per la rottamazione un veicolo di cui siano proprietari o utilizzatori (in caso di leasing) da almeno 12 mesi. Il veicolo consegnato deve essere della stessa categoria di quello acquistato e deve risultare immatricolato da almeno 10 anni prima della data d'acquisto del nuovo.**

Si rammenta che sono "a basse emissioni complessive" i veicoli a trazione elettrica, ibrida, GPL, metano, biometano, biocombustibile e idrogeno che producono emissioni di anidride carbonica non superiori a 120 g/km e ridotte emissioni di ulteriori sostanze inquinanti.

Il contributo è pari a:

CONTRIBUTO ACQUISTO VEICOLI A BASSE EMISSIONI COMPLESSIVE			
Anno acquisto veicolo	che producono emissioni di anidride carbonica non superiori a		
	50 g/km	95 g/km	120 g/km
2013	20% prezzo d'acquisto	20% prezzo d'acquisto	20% prezzo d'acquisto
2014	fino ad un massimo di euro 5.000	fino ad un massimo di euro 4.000	fino ad un massimo di euro 2.000
2015	15% prezzo d'acquisto fino ad un massimo di euro 3.500	15% prezzo d'acquisto fino ad un massimo di euro 3.000	15% prezzo d'acquisto fino ad un massimo di euro 1.800

Il contributo in esame è:

- riconosciuto all'acquirente mediante compensazione con il prezzo di acquisto;
- rimborsato al venditore dalle imprese costruttrici / importatrici le quali lo "recuperano" quale credito d'imposta utilizzabile in compensazione.

RIVALUTAZIONE TERRENI E PARTECIPAZIONI

Per effetto della modifica dell'art. 2, comma 2, DL n. 282/2002, è disposta la riapertura della possibilità di rideterminare il costo di acquisto di:

- terreni edificabili e agricoli posseduti a titolo di proprietà, usufrutto, superficie ed enfiteusi;
- partecipazioni non quotate in mercati regolamentati, possedute a titolo di proprietà e usufrutto;

posseduti alla data dell'1.1.2013, non in regime di impresa, da parte di persone fisiche, società semplici e associazioni professionali, nonché di enti non commerciali.

È fissato al 30.6.2013 il termine entro il quale provvedere:

- alla redazione ed all'asseverazione della perizia di stima;

- al versamento dell'imposta sostitutiva calcolata applicando al valore del terreno / partecipazione risultante dalla perizia, le seguenti aliquote:
2% per le partecipazioni non qualificate;
4% per le partecipazioni qualificate e per i terreni.

INCREMENTO ALIQUOTE IVA

È disposto l'incremento, dall'1.7.2013, dell'aliquota IVA ordinaria dal 21% al 22%.

Non è riproposto l'incremento dell'aliquota IVA ridotta del 10% che rimane pertanto confermata in tale misura.

DETAZZAZIONE PREMI INCREMENTO PRODUTTIVITÀ

Per la proroga, dall'1.1 al 31.12.2013, delle misure sperimentali al fine di agevolare l'incremento della produttività del lavoro, è introdotta "una speciale agevolazione" le cui modalità attuative saranno definite da un apposito DPCM.

DETRAZIONI PER FIGLI A CARICO

Dal'1.1.2013 sono aumentate le detrazioni relative ai figli fiscalmente a carico.

Ora è disposta la spettanza di:

- euro 950 (in luogo di euro 800) per ciascun figlio, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi o affidati;
- euro 1.220 (in luogo di euro 900) per ciascun figlio di età inferiore a 3 anni.

È previsto inoltre l'aumento delle predette detrazioni di euro 400 (in luogo di euro 220) per ogni figlio portatore di handicap.

DEDUZIONI IRAP

A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2013 (ossia dal 2014 per i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare), sono incrementate la deduzione IRAP c.d. "cuneo fiscale", nonché l'ulteriore deduzione differenziata a seconda dell'ammontare del valore della produzione.

DEDUZIONE PER IL "CUNEO FISCALE"

Relativamente a ciascun dipendente a tempo indeterminato, è prevista la deducibilità di un importo forfetario pari a:

- euro 7.500 (in luogo di euro 4.600) ovvero, per i lavoratori di sesso femminile o di età inferiore a 35 anni, euro 13.500 (in luogo di euro 10.600);
- euro 15.000 (in luogo di euro 9.200) ovvero, per i lavoratori di sesso femminile o di età inferiore a 35 anni, euro 21.000 (in luogo di euro 15.200), c.d. "deduzione maggiorata", per ogni lavoratore impiegato in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia e Sardegna.

ULTERIORE DEDUZIONE

È incrementata l'ulteriore deduzione dalla base imponibile IRAP, prevista dall'art. 11, comma 4-bis, D.Lgs. n. 446/97, spettante ai soggetti passivi con un valore della produzione inferiore o uguale a euro 180.999,91, ora quantificata come segue.

valore della produzione	deduzione	
	Snc, sas persone fisiche imprenditori Esercenti arti e professioni	Altri soggetti
Non superiore a euro 180.759,91	euro 8.000 + 2.500	euro 8.000
Superiore a euro 180.759,91 ma non a euro 180.839,91	euro 6.000 + 1.875	euro 6.000
Superiore a euro 180.839,91 ma non a euro 180.919,91	euro 4.000 + 1.250	euro 4.000
Superiore a euro 180.919,91 ma non a euro 180.999,91	euro 2.000 + 625	euro 2.000
Superiore a euro 180.999,91	non spettante	non spettante

DEDUCIBILITÀ COSTI AUTOVEICOLI

Come già anticipatoVi, con la modifica dell'art. 164, TUIR, è disposta l'ulteriore riduzione della percentuale di deducibilità dei costi relativi ai veicoli utilizzati da imprese e lavoratori autonomi, che passa dall'attuale 40% al 20%.

La Finanziaria 2013 non ha ulteriormente modificato **la percentuale di deducibilità relativa ai veicoli concessi in uso promiscuo ai dipendenti che dal 2013, per effetto della modifica apportata all'art. 164, TUIR ad opera della citata Legge n. 92/2012 (Legge Fornero), passa dal 90% al 70%.**

RIVALUTAZIONE REDDITO DOMINICALE E AGRARIO

Per il triennio 2013 - 2015, ai fini delle imposte dirette, il reddito dominicale ed agrario è rivalutato (nel testo originario era previsto per il 2012 - 2014):

- del 15%;
- del 5% per i terreni agricoli e per quelli non coltivati, posseduti e condotti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali (IAP) iscritti nella previdenza agricola.

Tale incremento va applicato sull'importo risultante dalla rivalutazione ex art. 50, Legge n. 662/96, pari all'80% per il reddito dominicale e al 70% per il reddito agrario.

Le nuove disposizioni devono essere considerate per la determinazione dell'acconto IRPEF 2013.

SOCIETÀ DI PERSONE AGRICOLE E SRL AGRICOLE

Nell'ambito del settore agricolo sono abrogate alcune disposizioni previste dalla Finanziaria 2007. In particolare:

- per le società di persone e le srl che assumono la qualifica di società agricole ex art. 2, D.Lgs. n. 99/2004 è eliminata la possibilità di optare per la determinazione del reddito con le modalità fondiarie ai sensi dell'art. 32, TUIR;
- per le società di persone e srl costituite da imprenditori che esercitano esclusivamente le attività di manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione di prodotti agricoli ceduti dai soci non è più consentito optare per la determinazione del reddito applicando ai ricavi il coefficiente di redditività del 25%.

Le opzioni già esercitate divengono inefficaci con effetto dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2014 (in generale, dal 2015).

Con un apposito DM potranno essere fissate specifiche disposizioni transitorie.

Le novità in esame devono essere considerate per la determinazione dell'acconto IRPEF o IRES dovuto per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2014 (2015 per i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare).

ESCLUSIONE IRAP PER IMPRENDITORI E PROFESSIONISTI "MINIMI"

Dal 2014 è previsto lo stanziamento di un fondo finalizzato all'esclusione da IRAP delle imprese individuali nonché dei lavoratori autonomi che:

- **non si avvalgono di dipendenti o soggetti assimilati;**
- **utilizzano, anche in locazione, beni strumentali per un ammontare massimo che sarà stabilito da un apposito DM.**

"PATRIMONIALE" SU IMMOBILI E ATTIVITÀ FINANZIARIE ESTERI (IVIE e IVAFE)

Modificando l'art. 19, DL n. 201/2011 sono state introdotte alcune novità relativamente all'imposta patrimoniale per gli immobili e le attività finanziarie detenuti all'estero.

Con riferimento agli immobili:

- **è differita dal 2011 al 2012 la decorrenza dell'imposta sul valore degli immobili situati all'estero (c.d. IVIE), a qualsiasi uso destinati dalle persone fisiche residenti;**
- per l'abitazione principale e relative pertinenze nonché per gli immobili non locati assoggettati all'imposta patrimoniale non è applicabile la disposizione ex art. 70, comma 2, TUIR, ossia l'IRPEF sul reddito fondiario;
- **è introdotta la modalità di versamento dell'imposta in acconto e a saldo (anziché, in unica soluzione), con le medesime regole previste ai fini IRPEF.**

Con riferimento alle attività finanziarie:

- **è differita dal 2011 al 2012 la decorrenza dell'imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero (c.d. IVAFE) dalle persone fisiche residenti;**
- l'applicazione dell'imposta nella misura fissa di euro 34,20 è estesa a tutti i c/c bancari e libretti al risparmio, ovunque detenuti. In precedenza l'applicabilità di tale misura era limitata esclusivamente a quelli detenuti in Stati UE / SEE;
- è introdotta la modalità di versamento dell'imposta in acconto e a saldo (anziché, in unica soluzione), con le medesime regole previste ai fini IRPEF.

In considerazione della nuova decorrenza, dal 2011 al 2012, delle citate imposte quanto versato nel 2011 è considerato eseguito in acconto per il 2012.

DETRAZIONI CARICHI DI FAMIGLIA PER SOGGETTI NON RESIDENTI

È prorogata anche per il 2013 la detrazione per carichi di famiglia ex art. 12, TUIR a favore dei soggetti non residenti.

Si rammenta che per poter beneficiare delle detrazioni per carichi di famiglia, tali soggetti devono dimostrare con idonea documentazione che i relativi familiari possiedono un reddito complessivo non superiore a euro 2.840,51, compresi i redditi prodotti fuori dall'Italia e di non godere nel proprio Paese di residenza di alcun beneficio similare.

RISCOSSIONE COATTIVA

È stata abrogata la norma che prevedeva che in caso di riscossione coattiva dei debiti di importo fino a euro 2.000 intrapresa successivamente al 13.7.2011 al contribuente dovevano essere inviati, prima dell'azione cautelare ed esecutiva, 2 solleciti di pagamento (il secondo decorsi almeno 6 mesi dal primo).

LAVORATORI TRANSFRONTALIERI

È confermata anche per il 2012 l'esenzione da IRPEF, nel limite di euro 6.700, per i redditi di lavoro conseguiti dai soggetti residenti in Italia che prestano l'attività lavorativa, in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto, all'estero in zone di frontiera ed in altri Paesi limitrofi.

Restiamo a disposizione per qualsiasi chiarimento e cogliamo l'occasione per porgerVi i nostri più cordiali saluti.

Renato Meneghini Enrico Povolo Marco Giaretta Giacomo Prandina